

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAZZOLI, COLLESELLI e SANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1977

Modifiche agli articoli 2 e 5 e abrogazione dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione per minorenni

ONOREVOLI SENATORI. — Nella passata legislatura presentai con il senatore Baldini il disegno di legge n. 1492 col quale si proponevano modifiche agli articoli 2 e 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, per il riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione per minorenni.

Il disegno di legge venne approvato con alcuni emendamenti dalla Commissione giustizia in sede deliberante il 13 marzo 1975, ma non fu esaminato dalla Camera dei deputati per lo scioglimento anticipato del Parlamento.

Si ritiene ora di dover ripresentare il disegno di legge nel testo approvato dalla Commissione giustizia del Senato con l'aggiunta della norma transitoria che, nella prima applicazione della legge ai concorsi per l'immissione in ruolo, al personale di rieducazione in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia viene riconosciuto il punteggio preferenziale previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494.

Le modifiche che si presentano agli articoli 2 e 5 e l'abrogazione dell'articolo 6

della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione per minorenni intendono operare un aggiornamento della legislazione in relazione a una più completa azione educativa.

La presenza dell'educatore non può essere relegata soltanto all'interno delle istituzioni residenziali e convittuali, ma deve svolgersi anche all'esterno secondo i più recenti orientamenti pedagogici. Risulta quindi necessaria una particolare preparazione professionale degli educatori, alla quale provvedono le scuole di formazione presso le università o gli istituti universitari statali o le scuole equiparate.

Nel presente si verifica l'esistenza di particolari situazioni, in cui si trovano alcuni educatori con titoli di studio corrispondenti alla vigente legislazione e con l'esperienza nel frattempo acquisita, che con le nuove norme verrebbero praticamente esclusi dalla possibilità di accesso in ruolo. Per questi casi si ritiene opportuno provvedere con una norma transitoria che fa salvi i diritti acquisiti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 2 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, è sostituito dal seguente:

« Art. 2 - (*Attribuzioni del personale di rieducazione*). — Il personale di cui alla tabella A annessa alla presente legge attende alla osservazione del comportamento ed al trattamento rieducativo, anche mediante interventi in esternato, dei minori affidati agli istituti e ai servizi di rieducazione, nonché agli altri compiti previsti dagli articoli seguenti.

Al personale indicato nel precedente comma possono essere affidate mansioni di segreteria e di economato ».

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, è sostituito dal seguente:

« Art. 5 - (*Requisiti per l'accesso al ruolo del personale di rieducazione*). — Al ruolo del personale di rieducazione si accede mediante concorso per esami e per titoli, a cui possono essere ammessi i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite di età;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego da accertarsi mediante visita medica;

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e diploma triennale di educatore rilasciato da scuole di formazione istituite presso le università o istituti universitari statali, o da scuole equiparate.

Il candidato è tenuto a presentare i seguenti documenti:

1) certificato generale del casellario giudiziale;

2) certificato dei carichi pendenti ».

Art. 3.

L'articolo 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, è abrogato.

NORMA TRANSITORIA

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge al personale in servizio con qualsiasi qualifica nelle attività rieducative presso il Ministero di grazia e giustizia viene riconosciuto il punteggio preferenziale previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494.